

LA CONDIZIONALITÀ NEL BENESSERE ANIMALE: LA GESTIONE DEI CONTROLLI, DELLA DOCUMENTAZIONE E RICADUTE PER L'ALLEVATORE



Giovanna Trambajolo
Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna
Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti
giovanna.trambajolo@regione.emilia-romagna.it



RICAPITOLIAMO LE REGOLE DELLA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

**I PAGAMENTI DEI PREMI COMUNITARI AGLI
AGRICOLTORI CHE PRESENTANO DOMANDA**



sono subordinati **al rispetto delle norme europee** vigenti in
materia di salute pubblica, di salute animale, dell'ambiente e
di benessere degli animali

**Se le regole della condizionalità rafforzata non sono
rispettate** dall'agricoltore, i pagamenti a cui avrebbe diritto
sono parzialmente decurtati o addirittura completamente
soppressi

SOTTOSCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Nel momento in cui l'agricoltore presenta la domanda egli sottoscrive anche **l'impegno al rispetto delle norme di condizionalità** per la propria azienda agricola


Le norme di condizionalità sono definite **CGO** (insieme di regolamenti e direttive del settore)

Per il benessere animale :

CGO9 (normativa verticale **vitelli**)

CGO10 (normativa verticale **suini**)

CGO11 (normativa orizzontale **protezione animali negli allevamenti**)



CONSIDERAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DIRETTO



- **Non è un diritto «acquisito»** dell'allevatore
- Il contributo deriva da risorse comunitarie destinate **SOLO** a chi rispetta la normativa specifica

Per i pagamenti a superficie e a capo :

- Il contributo di base **non è subordinato all'attuazione di interventi migliorativi** che portino l'allevamento oltre i requisiti minimi obbligatori
- **Non è finalizzato a compensare maggiori costi o mancati introiti**

CHI VERIFICA IL RISPETTO DEI REQUISITI

Protocollo d'intesa tra MASAF, Ministero della Salute, Agea e Regioni e P.A. per favorire le procedure di trasmissione degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai **servizi veterinari regionali**



PROCEDURE OPERATIVE PER I SERVIZI VETERINARI

0015356-22/06/2018-DGSAF-MDS-P



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 2 - Epidemiologia e anagrafi degli animali,
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)
Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e
igiene urbana veterinaria

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
dgsa@postaccert.sanita.it

Registro - Classif. I.5.i.q.1/2018/4
Allegati: 1

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

Ad AGEA Coordinamento
direttore.coordinaamento@agea.gov.it

Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali
e dello Sviluppo rurale
dipeisr.segreteria@politicheagricole.it

Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

Oggetto: Procedure operative per il controllo svolto dai Servizi Veterinari per i CGO 11, 12 e 13
relativi alla protezione e al benessere degli animali in allevamento.

In riferimento all'oggetto, si trasmettono le procedure operative allegate.

Appare utile precisare che i controlli sulla protezione e benessere degli animali in allevamento devono, come sempre, essere effettuati secondo quanto prescritto dalla normativa cogente e dal Piano nazionale benessere animale elaborato dal Ministero della salute e che, in aggiunta, si deve tenere conto delle procedure operative allegate.

Si informa che dette procedure potranno essere soggette a revisione qualora necessario o qualora intervengano cambiamenti nella normativa di riferimento ovvero integrate, per gli aspetti di specifica competenza, da parte di Agea Coordinamento o degli altri Organismi Pagatori.

Ringraziando per la collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
*f.to dott. Silvio Borrello



OBIETTIVI DEI CONTROLLI VETERINARI

- **verificare** la corretta gestione e conduzione delle pratiche di allevamento e delle relative strutture al fine di garantire la **protezione degli animali negli allevamenti** nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti
- **Verificare** il rispetto degli obblighi derivanti alle aziende per il rispetto dei **Criteri di Gestione Obbligatori 9, 10 e 11**



SELEZIONE DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

POPOLAZIONE DEL PNBA

Denominatori e numeratori

Tabelle di assegnazione alle Regioni e P.A.

Pianificazione nel primo trimestre

Categorizzazione del rischio nazionale o regionale

POPOLAZIONE DI CONDIZIONALITÀ

Denominatori

allevatori che hanno fatto richiesta di pagamento della PAC per l'anno in cui si effettua il controllo (le domande scadono a maggio)


Numeratori:

Almeno l'1 % (20-25 % casuale, 75-80 % categorizzato in base al rischio)





PER ASSICURARE LA COPERTURA DEL NUMERO DI ISPEZIONI RICHIESTE PER LA CONDIZIONALITÀ

- Si programma nel primo trimestre estraendo da «**Vetinfo controlli**» le richieste premio dell'anno precedente (verifica 1 %)
- Ci si assicura dell'inserimento della **quota casuale**
- Si verifica successivamente alla scadenza delle richieste dell'anno in corso se nella programmazione annuale è stato inserito **l'1 %** dei richiedenti premio



LE RIPERCUSSIONI SULL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI (NOTA MIN. SALUTE 22.06.2018)

- «L'esito dei controlli svolti per le **aziende NON selezionate per la condizionalità** ricade comunque nell'ambito della condizionalità qualora siano state riscontrate **non conformità** (esito controllo sfavorevole)»
- Di fatto la **popolazione** diventa quella complessiva del **PNBA** coincidente con quella dei richiedenti premio

5) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					
EVIDENZE(*)					
(*) Indicare se sono presenti animali mal gestiti (es. assenza prolungata di pareggi podali), ammalati o feriti e le modalità di detenzione se l'infermeria o altro settore sono, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare animali deboli, malati, feriti o aggressivi					



NEL CASO DI CONTROLLI SU AZIENDE BENEFICIARIE DI AIUTI COMUNITARI È NECESSARIO INFORMARE L'AZIENDA CHE IL CONTROLLO CHE SI STA ESEGUENDO AVRÀ VALENZA ANCHE PER LA CONDIZIONALITÀ

E' stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?:

SI NO

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:






















FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____

NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____

COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST E CONSEGUENZE

righe totali: 14

#	Regione	Asl	Data Controllo	Codice Azienda	Denominazione	Codice Fiscale	Specie	Orientamento produttivo	Gruppo specie	Tipo controllo	Esito	Esito prescrizione	Data chiusura relazione di controllo	
1	EMILIA ROMAGNA	A.S.L. MODENA	04-02-2020				BOVINI	LATTE	0121	BA	SFAVOREVOLE	S	15-07-2020	  
2	EMILIA ROMAGNA	A.S.L. MODENA	04-02-2020				BOVINI	LATTE	0121	BA	SFAVOREVOLE	S	16-12-2020	  
3	EMILIA ROMAGNA	A.S.L. MODENA	04-02-2020				BOVINI	LATTE	0121	BA	SFAVOREVOLE	S	12-05-2020	  
4	EMILIA ROMAGNA	A.S.L. MODENA	12-02-2020				BOVINI	LATTE	0121	BA	SFAVOREVOLE	S	02-10-2020	  
5	EMILIA ROMAGNA	A.S.L. MODENA	14-02-2020				BOVINI	LATTE	0121	BA	SFAVOREVOLE	S	18-05-2020	  
6	EMILIA ROMAGNA	A.S.L. MODENA	22-06-2020				BOVINI	LATTE	0121	BA	SFAVOREVOLE	S	09-10-2020	  
7	EMILIA ROMAGNA	A.S.L. MODENA	24-06-2020				BOVINI	CARNE	0121	BA	SFAVOREVOLE	S	08-07-2020	  
8	EMILIA ROMAGNA	A.S.L. MODENA	10-08-2020				BOVINI	LATTE	0121	BA	SFAVOREVOLE	S	02-09-2020	  
9	EMILIA ROMAGNA	A.S.L. MODENA	04-08-2020				BOVINI	LATTE	0121	BA	SFAVOREVOLE	N	15-09-2020	  
10	EMILIA ROMAGNA	A.S.L. MODENA	02-10-2020				BOVINI	LATTE	0121	BA	SFAVOREVOLE	S	18-12-2020	  



CONTRATTI DI SOCCIDA (PROPRIETARIO E DETENTORE)

- **Soccida: Contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano**



CONSEGUENZE PER PROPRIETARIO E DETENTORE

- nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione degli animali o dell'allevamento condiviso, l'esito del controllo e **la eventuale sanzione** corrispondente all'infrazione rilevata **si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario**. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di **soccida**
- **La sanzione è determinata in base a una certa % che non cambia all'aumentare dell'importo del contributo erogato**






DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SANZIONE E ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELL'O.P. CON NOTIFICA DI

- **esito negativo del controllo** ai fini del rispetto del vincolo di condizionalità
- valutazione delle irregolarità in termini di **portata, gravità e durata**
- **percentuale di riduzione** (sanzione) dei pagamenti relativi alle domande presentate
- conseguenze in caso vengano riscontrate ulteriori non conformità sul medesimo ambito
- Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, l'azienda è informata della possibilità di presentare **controdeduzioni**


PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI GESTIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI NON CONFORMITÀ



Da Pasquale Bevilacqua
AGREA

NOTIFICA ALL'IMPRESA



 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena			Area Dipartimentale di Sanità pubblica Veterinaria Servizio Veterinario Area Distretto di VIGNOLA		
SCHEDA RILEVAZIONE NON CONFORMITÀ E PRESCRIZIONI			N. SCHEDA E19Z12632		DATA 18/10/2022
SOC. AGR. [REDACTED]			Controllo Ufficiale eseguito da: [REDACTED]		
Codice aziendale [REDACTED]	Specie e orientamento produttivo / Tipologia struttura BOVINI LATTE	Numero impianto [REDACTED]	notifica effettuata a: [REDACTED]		
Non conformità collegata alla scheda di attività n. E19Z12632 del 17/10/2022 e verbale di accertamento n. E19Z12635 del 17/10/2022			Non conformità collegata a non conformità precedente scheda n. del		
Area di indagine	Anagrafe zootecnica <input type="checkbox"/>	Medicinale veterinario <input type="checkbox"/>	Sottoprodotti OA Reg 1774/2002 <input type="checkbox"/>		
	Igiene produzioni <input type="checkbox"/>	Condizioni benessere animale <input checked="" type="checkbox"/>	Alimentazione <input type="checkbox"/>		
	Riproduzione animale <input type="checkbox"/>	Sanità animale e biosicurezza <input type="checkbox"/>	Igiene Urbana <input type="checkbox"/>		
Riferimenti normativi della NC riscontrata			1) D.L. 146/2001 allegato previsto da art. 2 comma 1 lettera b), punto 4 - controllo "gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora l'animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte e confortevoli". 2) D.L. 146/2001 allegato previsto da art. 2 comma 1 lettera b), punto 7 – libertà di movimento "La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni." 3) D.L. 146/2001 allegato previsto da art. 2 comma 1 lettera b), punto 8 – fabbricati e locali di stabulazione "i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati" 4) D.L. 146/2001 allegato previsto da art. 2 comma 1 lettera b), punto 9 – fabbricati e locali di stabulazione		



NOTIFICA ALL'IMPRESA

Spett.le **Ragione sociale**

PEC [REDACTED]

e p. c.

AUSL *se pertinente*

PEC [REDACTED]

SACP

PEC [REDACTED]

OGGETTO: Comunicazione esito del controllo del rispetto degli impegni di condizionalità

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA

Riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115, Reg. (UE) n. 2021/2116, Reg. (UE) n. 2022/1172

- D.Lgs. n. 42 del 17/03/2023 e successive modificazioni

- **DM MASAF** n. 147385 del 09/03/2023 e **successive modifiche e integrazioni**

- Circolare di AGEA Coordinamento n. 64177 del 30/08/2023 **modificata ed integrata dalla Circolare n. 2425 del 25/03/2024**

- Circolare di AGEA approvata con Determina dirigenziale n. 1163 del 02/10/2023 "Sistema di controllo in materia di condizionalità - Anno: 2023" **modificata ed integrata con Determina dirigenziale di AGEA n. del 00/00/2024**

* **Normativa pubblicata sul sito di AGEA: <https://agea.regione.emilia-romagna.it>**

CUAA AZIENDA: [REDACTED]

Codice allevamento (*se pertinente*): [REDACTED]

N. procedimento SIAG: [REDACTED]

BCAA/CGO controllati: [REDACTED]

A seguito dei controlli svolti nell'anno **2023** sull'impresa in indirizzo, si comunica di aver rilevato il mancato rispetto degli impegni di condizionalità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115. Tale inadempimento è riscontrabile nei suoi elementi identificativi e nella relativa valutazione e quantificazione della sanzione riportati nel procedimento SIAG n. [REDACTED] e nella **tabella di sintesi allegata**.

La sanzione, quale percentuale di riduzione determinata nel [REDACTED] %, si applica agli importi totali risultanti dalle domande di pagamento eventualmente presentate, corrispondenti alle tipologie di finanziamento descritte all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Laddove sia stata riscontrata un'inosservanza che non abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati o qualora produca conseguenze **insignificanti** non sono applicate sanzioni amministrative (percentuale di riduzione pari a 0 % - art. 85 del Reg. (UE) n. 2021/2116).

Ma, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 17/03/2023, e successive modifiche e integrazioni, è obbligatorio adottare eventuali misure correttive dell'inosservanza accertata e ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all'art. 15 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Si puntualizza inoltre che, fatti salvi i casi di inadempienze intenzionali, qualora venga riscontrata nel corso di un successivo controllo un'ulteriore inosservanza relativa agli stessi ambiti, **l'inosservanza di condizionalità sarà considerata ripetuta**, con conseguente applicazione di una sanzione maggiorata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1172/2022 e della Circolare AGEA Coordinamento n. 64177/2023. In caso di un ulteriore accertamento della stessa inosservanza, questa sarà considerata intenzionale.

L'importo della sanzione sarà trattenuto, ove possibile, dai pagamenti da effettuarsi al beneficiario. Qualora questi siano già stati eseguiti, detto importo dovrà essere restituito e sarà al tal scopo notificato un provvedimento di recupero.

In presenza di una domanda PSR, l'esito qui comunicato sarà valutato dal Servizio Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna competente, per la verifica del rispetto degli impegni specifici di Misura.

Ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, è possibile presentare ad AGEA osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

Tali osservazioni dovranno essere inviate via PEC all'indirizzo: agrsatecnico@postacart.regione.emilia-romagna.it (è esclusa ogni altra forma di invio).

La documentazione inviata dovrà essere munita di firma digitale o in alternativa recare la firma in calce del diretto interessato (in questo caso è obbligatorio allegare copia di un documento di identità in corso di validità). In assenza di osservazioni scritte presentate, secondo le modalità sopra riportate, entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, l'esito del controllo di condizionalità si considererà definitivo.

In caso di presentazione di scritti difensivi in controdeduzione dell'esito della violazione accertata, oppure di ricorsi al provvedimento sanzionatorio in esito ai quali venga stabilita la non sussistenza dell'infrazione riscontrata, AGEA provvederà eventualmente a rideterminare la sanzione di condizionalità.

Si precisa che gli operatori del Servizio Veterinario sono responsabili di quanto accertato sulla base delle evidenze raccolte, mentre AGEA è responsabile della successiva valutazione del mancato rispetto degli impegni di condizionalità sulla base di quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990, è _____ - Responsabile del Settore Tecnico e di Autorizzazione di AGEA.

NOTIFICA ALL'IMPRESA

Si precisa che gli operatori del Servizio Veterinario sono responsabili di quanto accertato sulla base delle evidenze raccolte, mentre AGREA è responsabile della successiva valutazione del mancato rispetto degli impegni di condizionalità sulla base di quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

In caso di presentazione di scritti difensivi in controdeduzione dell'esito della violazione accertata, oppure di ricorsi al provvedimento sanzionatorio, in esito ai quali venga stabilita la non sussistenza dell'infrazione riscontrata, AGREA provvederà eventualmente a rideterminare la sanzione di condizionalità.

SETTORI CONDIZIONALITA CONTROLLATI

Descrizione	Punteggi calcolati	Percentuale riduzione
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO		
SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	5	5
BENESSERE DEGLI ANIMALI	60	20
Somma punteggi calcolati	65	
Percentuale riduzione applicata	65%	

IRREGOLARITÀ NELLA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 2: Epidemiosorveglianza, anagrafi animali, coordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 1: Igiene degli alimenti ed esportazione

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro-Classif.: I.4.c.b/2014/1

0013848-07/06/2016-DGSFAF-COD.UG

< Trasmissione elettronica
N. prot. DGSFAF in Docspa/PEC

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari
SEDI

E p.c. Al CSN c/o Abruzzo e Molise "G. Caporale"
protocollo@pec.izs.it

Ad AGEA Coordinamento
aci@certificata.agea.gov.it
direttore.coordnamiento@agea.gov.it

OGGETTO: Controlli condizionalità – segnalazione criticità connesse alla registrazione nel sistema informativo dei risultati dei controlli

In riferimento all'oggetto e facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo sui seguenti elementi.

A seguito di controlli a campione effettuati da AGEA OP sui dati relativi ai controlli di condizionalità registrati nell'applicativo "Controlli", accessibile via internet dall'indirizzo www.vetinfo.sanita.it, sono state rilevati alcuni elementi di criticità. In particolare sono risultati alcuni verbali di controllo caricati nel sistema senza essere firmati: in questo caso il verbale di controllo non può essere ritenuto formalmente valido col rischio di vanificare l'attività di controllo e la successiva attività di registrazione dei dati. In altri casi è stato riscontrato che i dati registrati nel sistema con la funzione di registrazione della check list non erano corrispondenti a quanto contenuto nel pdf del verbale caricato nel sistema stesso. Ancora sono risultati alcuni controlli per i quali non è indicata la tempistica entro cui ottemperare alla prescrizione (controlli benessere) non mettendo in condizione l'O.P. di valutare se la prescrizione è stata soddisfatta oppure no e quindi di non poter calcolare correttamente l'esito della domanda di premio. Infine in un caso il pdf relativo al verbale di controllo in effetti conteneva un documento diverso dal verbale stesso.

Si ricorda che l'applicativo informatico è stato chiuso per quanto riguarda la registrazione dei controlli effettuati nel 2015 (di cui però è sempre possibile caricare il pdf del verbale originale) e che per effettuare modifiche

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio 2 DGSFAF: Dott. Marco Ianniello - m.ianniello@sanita.it
Direttore dell'Ufficio 2 DGSAN: Dott. Pietro Noè - p.noè@sanita.it
Referente del procedimento: Dott. Luigi Ruocco - l.ruocco@sanita.it; tel. 0659956755





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 2 - Epidemiologia e anagrafi degli animali,
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

Registro - Classif. I.5.i.q.1/2019/1
Allegati: 1 (report 2017)

0003563-11/02/2019-DGSAP-MDS-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAP in Docspa/PEC

Regioni e Province Autonome
Servizi veterinari

CSN c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

E. p.c. Ufficio Tecnico Agea Organismo Pagatore
p.antonioni@agea.gov.it
f.martinelli@agea.gov.it

AGEA Coordinamento - Direttore coordinamento
direttore.coordinamento@agea.gov.it
protocollo@pec.agea.gov.it

OGGETTO: incongruenze nei risultati dei controlli per condizionalità – trasmissione relazione 2017
di AGEA e indicazioni operative

Si trasmette la nota con cui l'Ufficio Tecnico di AGEA Organismo Pagatore, nell'ambito delle verifiche in materia di "condizionalità", ha comunicato gli esiti delle verifiche di congruenza sulle relazioni di controllo per il 2017.

Gli esiti della verifica, anche dopo la fase di riesame e riallineamento dei primi risultati, mostrano un numero considerevole di controlli incongrui. Tale situazione potrebbe determinare in corso di audit da parte dei competenti uffici comunitari, in programma dal 01 al 05 aprile 2019, l'eventualità di una correzione finanziaria per l'Italia, di cui i Servizi Veterinari potrebbero essere ritenuti responsabili.

Si sottolinea che mentre AGEA svolge le sue indagini solo su un campione di relazioni di controllo inserite nel sistema VETINFO (circa il 20%), i responsabili dei Servizi Veterinari Regionali e locali hanno l'obbligo, per il proprio territorio di competenza, di garantire in modo sistematico la verifica della congruità delle informazioni sui controlli per la condizionalità.

Direttore dell'Ufficio 2: Dott. Marco Ianniello
Referenti del procedimento: Dottori Luigi Ruocco e Anna Sorgente

E' quindi quanto mai necessario ed urgente che i Servizi Veterinari regionali rafforzino le verifiche di congruità su tutti i controlli di condizionalità per garantire l'efficacia dei controlli, ex art 8 (3) del Regolamento 882/2004, anche al fine di non incorrere in provvedimenti per danni erariali. Si ricorda infatti che il Veterinario ufficiale è responsabile dei dati presenti nelle proprie relazioni sui controlli ufficiali.

Verifiche!!



ESITI DEGLI AUDIT COMUNITARI SULLA CONDIZIONALITÀ

Nel corso dell'esame dei fascicoli i revisori della DG AGRI hanno osservato che le relazioni di controllo dei servizi veterinari, in particolare quelle riguardanti l'identificazione e la registrazione degli animali e i requisiti relativi al benessere degli animali, non erano coerenti e non rispecchiavano la situazione riscontrata nell'azienda durante il controllo in loco. Tali relazioni di controllo incomplete hanno pertanto impedito all'AGEA di valutare adeguatamente eventuali inadempienze e di applicare le sanzioni regolamentari corrette.

fascicolo 2015-16: durante un controllo sul benessere animale per i bovini (CGO 13) la DG AGRI ha osservato che alla data dell'ispezione erano elencati nella BDN 27 capi. La relazione di controllo indica invece che durante il CL erano presenti 21 capi. Secondo la relazione di controllo, tutti i registri erano conformi.

fascicolo 2016-19: prima di un controllo del benessere animale per i bovini (CGO 13) nella BDN risultavano registrati come presenti nell'azienda 15 capi, di cui 4 di età inferiore a 8 settimane. Secondo la relazione di controllo erano presenti nell'azienda 17 capi, di cui 2 di età inferiore a 8 settimane. Le discrepanze non sono state individuate e quindi non sono state segnalate all'AGEA come non conformità.



ESITI DEGLI AUDIT COMUNITARI SULLA CONDIZIONALITÀ



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 2: Epidemiocorveglianza, anagrafi animali, coordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 2: Igiene degli alimenti ed esposizione
Ufficio 8: Sistema di allerta, emergenza alimentari e pianificazione dei controlli

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro-Classif.: I.4.C.B/2017/1

Allegati:

0016738-14/07/2017-DGSAP-MDS-P

< Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAP in Docspa/PEC

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

E, p.c. Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee, internazionali e dello sviluppo rurale
dipeco.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

CSN c/o Abruzzo e Molise "G. Caporale"
protocollo@pec.izs.it

AGEA Coordinamento
aci@certificata.agea.gov.it
direttore.coordinamento@agea.gov.it

FNOVI
info@pec.fnovi.it

SIVEMP
sivemp@pec.it

LORO SEDI

OGGETTO: COMUNICAZIONE URGENTE SUGLI ESITI DELL'AUDIT COMUNITARIO
SULLA CONDIZIONALITA' - (Indagine XC/2017/006/IT condizionalita - OP AGEA)

Al termine dell'audit il team leader ha espresso una valutazione estremamente negativa sul sistema italiano dei controlli della condizionalità fino a contestarne la stessa esistenza.

Sono stati riscontrati verbali o check list di controllo palesemente incompleti, con date incongruenti, a volte privi di elementi indispensabili per la valutazione dell'infrazione, spesso contenenti errori o addirittura privi di firme originali. Tali condotte risultano particolarmente gravi in quanto, oltre ad evidenziare episodi di *mala gestio* nello svolgimento dell'attività di controllo ufficiale, in alcuni casi potrebbero configurare illeciti penalmente sanzionabili considerata anche la qualifica di pubblico ufficiale del veterinario pubblico (ex art. 358 del codice penale).

A fronte dell'oggettività dei rilievi di cui, nel corso della riunione finale, i rappresentanti del Ministero della salute non hanno potuto fare a meno di prendere atto, ed in attesa di acquisire il report finale degli auditors, questo Ministero ritiene quanto mai necessario e urgente avviare un processo di analisi dell'intero sistema di controllo per la condizionalità che coinvolga tutti i livelli di controllo. Ciò al fine di evidenziare, fin da subito, i punti critici e individuare idonee misure correttive.

E' chiaro, infatti, che a seguito dell'esito negativo dell'audit, la Commissione Europea con ogni probabilità adotterà considerevoli correzioni finanziarie nei confronti dell'Italia con decurtazioni economiche importanti.

EMILIA-ROMAGNA AUDIT 2022 SERVIZI VETERINARI REGIONALI

SPAZIO DISPONIBILE

9. Densità animale Scrofa in box - Densità animale - Allevamento in gruppo

a) 122/2011 Art. 3 punto 3 e 1 lettera a-b. e All. 1 parte generale punto 3 lettera b.;

a) Riproduzione: "Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofa dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq", inoltre "I lati del recinto [...] hanno una lunghezza maggiore di 2,8. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m" e " se i suini in questione sono allevati in gruppi di: 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento (2,48 mq per le scrofe e 1,80 mq per le scrofette); 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento (2,03 mq per le scrofe e 1,48 mq per le scrofette)". La condizione non adeguata prevede le dimensioni inferiori al limite previsto e/o la presenza di strutture limitanti il movimento - La condizione adeguata prevede il rispetto delle dimensioni conformi al minimo previsto dalla normativa - Il requisito superiore prevede le dimensioni della libertà ottimale.

Svezramento-Ingrassa: "Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, devono corrispondere ad almeno: 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg". Verificare la densità degli animali nei locali di stabulazione. La condizione non adeguata si configura con la libertà limitata - La condizione adeguata si configura con la libertà adeguata - Il requisito superiore si configura con la libertà ottimale. Dal calcolo della superficie disponibile bisogna escludere l'area occupata da mangiatoie, l'area occupata da abbeveratoi o truogoli e quella dei parchetti esterni, qualora non siano ricoperti da tettoia.

(*) Vedere tabelle allegate

a) le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno: 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg; SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE:

- una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo:

1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofa

2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa

- una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.)

Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:

1) 1,64 mq per ciascuna scrofa dopo la fecondazione

2) 2,25 mq per ciascuna scrofa

Se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in:

- gruppi di meno di sei animali le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%;

- 40 o più animali le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %

- i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m

Se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m.

Deroga per le aziende con meno di 10 scrofe: le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto.

SI NO cat. A NO cat. B NO cat. C N.A. OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Registrare per le varie tipologie di box presenti in azienda larghezza, lunghezza, N° suini, Categoria e fascia di peso. Registrare gli esiti delle verifiche a campione su scrofe e scrofette.

b) 122/2011 Art. 3 punto 3-4.

b) "Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto [...] e "In deroga [...] le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto". Verificare il numero di scrofe in produzione ed il numero di posti in box (in relazione alla percentuale di portata al parto) per verificare la potenzialità strutturale dell'allevamento nei confronti del suinetto. Verificare a campione su almeno 5 scrofette/scrofette in gabbia gestazione il tempo trascorso dalla fecondazione (lavag erizzate imali di girarsi. La condizione non adeguata prevede: la presenza di tutti i parametri sono sufficienti.

(*) Vedere tabelle allegate



BOX PRESENTI (Tabella allegata al punto 8 della check list)

Box / Locale N.	DIMENSIONI		N. Animali	Peso	Categoria	Pavimento fessurato in calcestruzzo (SI/NO)	Travetti	Fessure	Regolare SI/NO	mq/mq
	Larghezza	Lunghezza								
2a R 1 Box 4 (19,50)	2,40	7,30	17	~ 85	INGRASSO	SI	4	20	SI	1,00
2a R 1 Box 6 (20,40)	2,75	7,30	24	~ 85	"	SI	4	20	NO	0,93
2a R 1 Box 8 (20,60)	4,20	7,30	33	~ 85	"	SI	4	20	NO	0,92
2a R 2 Box A2 (19,70)	2,70	7,30	24	~ 85	"	SI	6,5	20	NO	0,82
2a R 2 Box A5 e 16 (20)	4,10	7,30	35	~ 85	"	SI	4	20	NO	0,86

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE (suini in accrescimento)

(Tabella allegata al punto 22 della check list)

Suini in svezamento - ingrasso:	Fronte mangiatoia limitato	Fronte mangiatoia adeguato	Fronte mangiatoia superiore
0-10 Kg	< 13 cm	13 - 15 cm	> 15 cm
10-20 Kg	< 16 cm	16 - 20 cm	> 20 cm
20-30 Kg	< 18 cm	18 - 23 cm	> 23 cm
30-50 Kg	< 22 cm	22 - 27 cm	> 27 cm
50-85 Kg	< 26 cm	26 - 33 cm	> 33 cm
85-110 Kg	< 28 cm	28 - 36 cm	> 36 cm
> 110 Kg	< 33 cm	33 - 42 cm	> 42 cm

2a R 3 Box da A a O: 2,20 x 7,40 23 85 INGRASSO SI 8 18 SI 0,70 (16,20)



**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE E
BUON LAVORO**

